

ATTO N. DD 2562

DEL 10/05/2023

Rep. di struttura DD-UC1 N. 404

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 460 "del Gran Paradiso" alla PK 30+300. Ordinanza di interruzione della circolazione stradale a tutti gli utenti e regolamentazione mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito e delimitazione di area di cantiere. (C.M.To – ATI Zanotto Marco s.r.l. / Edilmecos s.r.l. - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STORICO SUL TORRENTE ORCO A CUORGNE' Prog. n. 454/2019).

Premesso che:

- lungo la S.P. 460 "del Gran Paradiso" alla PK 30+300 la Città Metropolitana di Torino con Prog. n. 454/2019 ha in atto l'intervento di manutenzione straordinaria del ponte;
- la Soc. ATI Zanotto Marco s.r.l. / Edilmecos s.r.l. Via Feraldi, 26 - 18038 Sanremo (IM) è l'aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- l'impresa subaffidataria: Soc. SIMCO s.r.l. Via Ivrea, 4 – 10082 Cuorgnè (TO) è realizzatrice della segnaletica di accantieramento;
- in data 22/03/2023 il provvedimento n. 1443, la Città Metropolitana di Torino che ha ordinato la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito, per tutte le categorie di utenti, della Strada Provinciale n. 460 "del Gran Paradiso" alla PK 30+300 in comune di Cuorgnè è integralmente sostituito dal presente.

Considerato che:

- il Comune di Cuorgnè a mezzo PEC pervenuta a Città Metropolitana in data 08/05/2023 prot. n. 64118 con la quale:
 - autorizza la rimozione del nastro della barriera stradale nel tratto antistante il ponte in direzione Cuorgnè;
 - chiede di istituire senso unico a salire da Località Pedaggio in direzione Cuorgnè.
- il Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza Ing. Massimiliano FERRARI e l'ing. Roberto BARTOLOZZI, con studio in Torino, C.so Moncalieri n. 57, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, collaudatore statico in corso d'opera, con verbale pervenuto in data 09/05/2023 Ns. prot. 00064673 del 09/05/2023 dichiarano: che le strutture del ponte interessate dall'apertura parziale al traffico veicolare, con senso unico a salire da Località Pedaggio in direzione Cuorgnè non essendo state interessate da lavori di manutenzione straordinaria e quindi non essendo mutate le condizioni di carico veicolare rispetto all'inizio dei lavori, risultano agibili all'apertura parziale e si ritiene pertanto possibile istituire una corsia carrabile di larghezza pari a 2,75 m con senso unico a salire da Località Pedaggio in direzione Cuorgnè.

- inoltre il Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza Ing. Massimiliano FERRARI con Mail del 09/05/2023 dichiara che la delimitazione tra l'area di cantiere e la corsia carrabile sul lato di valle del ponte avverrà mediante new jersey in pvc riempiti d'acqua, tale da garantire la sicurezza veicolare e quella dei lavoratori.

- a tal fine il Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza Ing. Massimiliano FERRARI dei lavori in oggetto, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto emissione di Ordinanza lungo la S.P. n. 460 del Gran Paradiso alla PK 30+300 circa per istituzione senso unico a salire sul ponte (da Località Pedaggio in direzione Cuornè) a decorrere dalle ore 18,00 di mercoledì 10/05/2023 sino al 31/05/2023 compreso e con limite di velocità di 30 km/h e transito dei pedoni sulla passerella lato di valle che verrà provvisoriamente riaperta.

- Committente: Città Metropolitana di Torino;

- Ditta affidataria ed esecutrice dei lavori: ATI Zanotto Marco s.r.l. / Edilmecos s.r.l. Via Feraldi,26 -18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184503758;

- Ditta subaffidataria: Soc. SIMCO s.r.l. Via Ivrea, 4 – 10082 Cuornè (TO) realizzatrice della segnaletica di accantieramento di cui sopra, la quale è tenuta all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione *del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico a salire sul ponte (da Località Pedaggio in direzione Cuornè)*, lungo la S.P. n. 460. 460 "del Gran Paradiso" alla PK 30+300 circa, in territorio del Comune di Cuornè dal giorno 10/05/2023 al giorno 31/05/2023 dalle ore 18,00 del giorno 10/05/2023 per tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 03 geom. Flavio GIAI MINIET

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della 460 "del Gran Paradiso" alla PK 30+300 circa , in territorio del Comune di Cuorgnè, la regolamentazione della circolazione stradale (**ad eccezione dei pedoni che potranno usufruire dello spazio a loro dedicato**) mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h. e divieto di sorpasso e di sosta per i veicoli con istituzione di un **senso unico a salire sul ponte esclusi autobus e autocarri (da Località Pedaggio in direzione Cuorgnè)**, dalle ore 18,00 del giorno 10/05/2023 al giorno 31/05/2023 di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori .

- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione incaricato dalla Città Metropolitana di Torino è l'ing. Massimiliano FERRARI Via Torrazza, 30 –CASTELLAMONTE Cell. 3495934617 ;
- il committente è la Città Metropolitana di Torino;
- la ditta affidataria ed esecutrice dei lavori: ATI Zanotto Marco s.r.l. / Edilmecos s.r.l. Via Feraldi,26 -18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184503758;
- la ditta subaffidataria: Soc. SIMCO s.r.l. Via Ivrea, 4 – 10082 Cuorgnè (TO) realizzatrice della segnaletica di accantieramento di cui sopra, la quale è tenuta all'esecuzione della presente, per quantoattiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica;
- Il Direttore Tecnico di cantiere e referente dell'impresa SIMCO s.r.l.: Alessandro REPETTO Cell.3496471167;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice /subappaltatrice dei lavori,**

restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 10/05/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' -
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani